

Cinisello Balsamo, 09.12.2009

Alla Segreteria Generale
Ufficio Consiglio
SEDE

OGGETTO: Interrogazione n° 83 nella seduta di Consiglio Comunale del 22.10.2009
posta dal Consigliere Di favo

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue:


- Il rialzo stradale di via Cilea è stato realizzato nell'ambito dei lavori previsti dal Piano Integrato d'Intervento secondo quanto disposto dall'art. 13 della Convenzione stipulata con gli Operatori in data 05.06.2003 n° 13360/4675 REP e autorizzati con permesso di costruire n° 332/07 del 27.06.2007;
- Tali lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto presentato dagli Operatori e sono stati collaudati in data 31.08.2009;
- I rialzi stradali, come quello realizzato in via Cilea hanno lo scopo di moderare la velocità e aumentare la sicurezza degli utenti più deboli quali i pedoni. Si precisa che il Codice della Strada e il relativo Regolamento di Attuazione non affrontano il tema della moderazione del traffico in modo esaustivo e soprattutto non forniscono indicazioni specifiche relativamente alle opere di modifica della sede stradale volte alla limitazione della velocità. Pertanto i criteri utilizzati in fase di progettazione dei rialzi stradali prevedono innanzitutto la loro realizzazione in aree antistanti gli edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole, ecc.), in cui è necessario che la velocità dei veicoli sia particolarmente ridotta;
- A seguito delle suddette realizzazioni, l'Azienda Trasporti Milanese SpA, con propria nota prot. n° 54825 del 23.12.2008, ha lamentato per i propri mezzi in servizio a Cinisello Balsamo la difficoltà nel superare tali strutture, prescrivendo per le rampe una lunghezza pari a 2 m e pendenza non superiore al 4% e superficie in piano dell'attraversamento rialzato non inferiore a 7 m di lunghezza;
- Si riporta, infine, lo stralcio di una nota del Ministero dei Lavori Pubblici del 2001, in risposta al quesito prot. n° 2867/2001: "gli attraversamenti pedonali rialzati non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell'articolo 179 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, perché la loro geometria è diversa da quanto previsto dalla norma richiamata e non possono essere segnalati come rallentatori di velocità. Le stesse opere si configurano quale modifica al profilo longitudinale di una strada e per esse non occorrono particolari autorizzazioni di questo ufficio quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità

che lo stesso ente può e deve valutare. Tali opere possono essere eseguite dall'Ente proprietario della strada, utilizzando esclusivamente materiali previsti dalla vigente normativa, e garantendo comunque la percorribilità della strada, assumendosi la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli che abbiano a verificarsi per effetto di tali modifiche".

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore 5°
Lavori Pubblici Patrimonio Immobiliare
Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana
Arch. Mauro Papi

Visto:
L'Assessore Cimiteri e Servizi Cimiteriali
Politiche Abitative
Gestione del Patrimonio Pubblico
Cooperazione Internazionale
Dott.ssa Rosa Riboldi



Il Capo Servizio OO.UU. 1 geom Giancarlo Meneghetti 

Pratica trattata da: V. Visco Gilardi 

D:\Visco Vladimiro\Vlad\lettere\interrogazconsiliari\cc22_10_2009_83.doc

Ufficio LL.PP.
Via Giordano 3. 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023445
C.F. 01971350150 - P.I. 00727780965